

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1653 DEL 26/09/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS N. 7 "PEDEMONTANA" PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI DIAGNOSTICA PET-TAC. DURATA DALL'1/04/2025 AL 31/12/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1678/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

L'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana", con nota prot. n. 24374 del 14/03/2025 agli atti, ha chiesto, tra l'altro, alla scrivente Azienda il rinnovo per il biennio 2025-2026 della convenzione per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di diagnostica PET-TAC a favore di pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e di Asiago (Distretto 1) e presso l'Ospedale di Santorso (Distretto 2), scaduta il 31/12 u.s. e prorogata alle medesime condizioni fino al 31/03/2025.

Su tale richiesta sono stati acquisiti, in atti, il parere favorevoli del Direttore dell'U.O.C. Medicina Nucleare e della Direzione Medica Ospedaliera Distretto Est.

Si rappresenta, al riguardo, che per l'esecuzione delle prestazioni in convenzione, la scrivente Azienda procederà a fatturazione diretta delle stesse - con l'applicazione delle tariffe previste dal vigente Codice Veneto del Prescrivibile (C.V.P).

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare il rinnovo della convenzione in argomento tra l'Azienda ULSS n. 8 "Berica" e l'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" per il periodo 01/04/2025 - 31/12/2026, così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di diagnostica PET-TAC, a valere per il periodo 01/04/2025 – 31/12/2026, alle condizioni e termini specificati nel disciplinare che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le somme da introitare che si stimano pari a complessivi € 320.000,00 IVA esente, troveranno riferimento nel bilancio sanitario anni 2025-2026 nel conto di ricavo 5106000010 "*Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad Asl della Regione*" nella seguente declinazione:

Anno 2025	€ 140.000,00
Anno 2026	€ 160.000,00
3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale;

4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI	
	DI PRESTAZIONI SANITARIE DI DIAGNOSTICA PET-TAC	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	PREMESSO CHE	
	l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 di cui al prot.	
	24374 del 14/03/2025 la volontà di avvalersi, anche per il biennio 2025-2026, della	
	collaborazione per l'esecuzione di:	
	- prestazioni di diagnostica PET-TAC a favore di pazienti provenienti dagli	
	Ospedali di Bassano del Grappa e Asiago (Distretto 1) e per pazienti	
	provenienti dall'Ospedale di Santorso (Distretto 2), in quanto non possibili <i>in</i>	
	<i>loco</i> per la mancanza o la limitatezza delle apparecchiature in dotazione e di	
	personale dipendente qualificato;	
	- le prestazioni in esame saranno svolte presso l'U.L.SS. n. 8, per cui	
	l'effettuazione dei trasporti è consentito in tempi brevi e con il minimo	
	disagio per i pazienti;	
	TANTO PREMESSO LE PARTI CONCORDANO	

	Articolo 1 - Oggetto della convenzione: obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8	
	1) L’U.L.SS. n. 8 garantisce in favore dei pazienti dell’U.L.SS. n. 7 l’esecuzione	
	delle prestazioni di diagnostica PET-TAC di seguito dettagliate:	
	<ul style="list-style-type: none"> • 92.18.C Tomografia ad emissione di positroni (PET) globale corporea con FDG; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 92.18.D Tomografia ad emissione di positroni (PET) globale corporea con altri radiofarmaci; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 92.05.7 Tomografia ad emissione di positroni (PET CT) miocardica con FDG; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 92.11.6 Tomografia ad emissione di positroni (PET) cerebrale con FDG; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 92.11.A Tomografia ad emissione di positroni (PET) cerebrale con altri radiofarmaci. 	
	2) La programmazione delle prestazioni di cui sopra verrà eseguita, previo accordo	
	fra gli Specialisti delle due Aziende, in base a protocolli comuni relativi a:	
	- indicazioni	
	- consenso informato alle procedure	
	- relazione clinica all’accesso	
	- referto	
	3) l’U.L.SS. n. 8 si impegna ad individuare una o più giornate, con cadenza	
	settimanale, per l’esecuzione presso la propria sede delle prestazioni oggetto	
	della presente convenzione.	
	Articolo 2 - Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 7	
	1. Esclusione dalla mobilità intraregionale delle prestazioni di medicina nucleare	
	succitate per i pazienti inviati dall’U.L.SS. n. 7 a Vicenza;	
	2. Riconoscimento, per le prestazioni individuate al precedente articolo 1, previa	

	fatturazione delle prestazioni da parte dell'U.L.SS. n. 8, di un compenso pari a	
	quello previsto dal Nuovo Nomenclatore Tariffario della Regione Veneto in	
	vigore.	
	3. le indagini di cui a suddetto articolo 1 sono richieste dall'U.O. di Oncologia o di	
	Chirurgia dell'U.L.SS. n. 7, con richiesta firmata dal Direttore o suo sostituto,	
	sia in regime ambulatoriale che di ricovero, e autorizzate dal Dirigente Medico	
	dell'U.L.SS. n. 7 o da chi ne fa le veci.	
	4. L'U.L.SS. n. 7 si impegna a rispettare le date e gli orari di accesso alle	
	prestazioni garantite dall'U.L.SS. n. 8 come concordati con quest'ultima al fine	
	di non ostacolare il normale svolgimento dell'attività istituzionale svolta	
	dall'U.O.C. coinvolta.	
	Articolo 3 - Aspetti economici	
	Le due Aziende concordano che, per le prestazioni oggetto del presente accordo, la	
	tariffa a carico dell'U.L.SS. n. 7 è quella prevista dal Nuovo Nomenclatore	
	Tariffario della Regione Veneto in vigore.	
	Le prestazioni oggetto del presente accordo sono escluse dalla mobilità sanitaria	
	intraregionale.	
	Articolo 4 - Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 8, con cadenza trimestrale, invierà all'U.L.SS. n. 7, per le opportune	
	verifiche, la nota dettagliata delle voci e dei corrispettivi dell'attività.	
	L'U.L.SS. 7 si impegna ad emettere ordinativo elettronico NSO entro giorni 10	
	(dieci) dal ricevimento del riepilogo di cui al capoverso precedente, dandone notizia	
	all'indirizzo mail: sao@aulss8.veneto.it , sulla base del quale, la stessa U.L.SS. n. 8,	
	emetterà regolare fattura nei confronti dell'U.L.SS. n. 7.	
	Articolo 5 – Modalità di pagamento	

	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	La U.L.SS. n. 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei	
	confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento	
	delle proprie attività, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo	
	all'eventuale liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività	
	oggetto del presente accordo.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	Le Aziende UU.LL.SSSS. nn. 7 e 8 dichiarano di aver adottato tutte le misure	
	idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto	
	disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .	
	Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività in argomento è	
	l'U.L.SS. n. 7.	
	L'U.L.SS. n. 7, con separato atto, provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8	

	Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti	
	nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti	
	strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo,	
	entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata	
	normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 8 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/04/2025 al 31/12/2026 e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 8 Berica si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente	
	accordo, anche senza preavviso, qualora l'emergenza sanitaria da COVID 19 renda	
	non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del	
	personale coinvolto.	
	Articolo 9 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	

	Articolo 10 – Inadempimento e recesso	
	Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all’art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla	
	presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi della	
	Tariffa parte II allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in	
	modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento	
	Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 12 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	

[illegible]